

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1542

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2007

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in
materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili
dell'abitazione principale

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 42 della Costituzione dispone che: «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».

Si può, pertanto, affermare che l'abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell'individuo e delle famiglie, un bene primario.

Lo Stato, con numerosi interventi normativi, ha agevolato l'accesso all'acquisto della prima casa, in particolare per le giovani coppie, con ciò realizzando il precetto costituzionale della funzione sociale della proprietà.

Nonostante la promozione e l'attuazione di politiche abitative volte ad introdurre agevolazioni creditizie e fiscali in materia di acquisto della prima casa, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita una nuova imposta denominata «imposta comunale sugli immobili» (ICI), avente come presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, qualunque ne sia la destinazione.

L'imposizione fiscale colpisce l'unità immobiliare ed ha come soggetto passivo il proprietario dell'immobile o il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione. Il gettito è assegnato al comune che può determinare discrezionalmente l'aliquota fra il 4 e il 7 per mille.

Nonostante il citato decreto legislativo n. 504 del 1992 riconosca l'esigenza di prevedere un regime differenziato e mitigato per l'abitazione principale, ciò non ha determinato l'assoggettamento all'aliquota più

bassa o consistenti e diffuse detrazioni a favore del proprietario della prima casa.

La dinamica della crescita di tale tributo, incrementato del 44,2 per cento dal 1993 è rappresentato nella tabella allegata.

Il presente disegno di legge, intende alleggerire il carico fiscale che grava sull'abitazione principale trasformando il regime contemplato dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992, in esenzione totale.

Un tale intervento determinerebbe le condizioni per una maggiore disponibilità di reddito in favore delle famiglie, liberando risorse per i consumi.

TABELLA

EVOLUZIONE DEL GETTITO ICI

ANNO	GETTITO milioni di euro
1993	7.280
1994	7.285
1995	7.445
1996	7.836
1997	8.612
1998	8.800
1999	9.158
2000	9.353
2001	9.414
2002	9.586
2003	9.682
2004	9.849
2005 (stima)	10.500

1993-2005 = +44,2%

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

«*i-bis)* le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per "abitazione principale" si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari».

b) all'articolo 8 i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati in 3,3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate determinate, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

